

Comune di Carde' (Cuneo)

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 34 del 19 dicembre 2018: Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. - Approvazione

(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 2) Di APPROVARE la Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii., costituita dai seguenti elaborati:
Allegato 1) Provvedimento di esclusione V.A.S.
Allegato 2) Relazione illustrativa della variante
Allegato 3) Estratto Norme di Attuazione - IN VIGORE -
Articolo oggetto di modifica
Allegato 4) Estratto Norme di Attuazione - IN VARIANTE -
Articolo oggetto di modifica
- 3) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
- 4) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.
- 5) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
- 6) Di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico del Comune di Scarnafigi, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto con verbale in data 18 ottobre 2018 Prot. 3574 e secondo quanto in premessa precisato, che la stessa non dovesse essere sottoposta alla valutazione ambientale di cui agli artt. 11 segg. del D.Lgs. n. 152/2006; del provvedimento di che trattasi ne è stato preso atto dall'Amministrazione Comunale con Determinazione n. 58/140 del 24 ottobre 2018.
- 7) Di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico del Comune di Scarnafigi, sulla base dei pareri pervenuti, con provvedimento in data 18 ottobre 2018 Prot. 3574 adottava il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS di cui si prendeva atto con Determinazione n. 58/140 del 24 ottobre 2018.
- 8) che le modifiche di cui si tratta si qualificano come Variante Parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii., in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadri per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C., in quanto il Comune ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G.C. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% essendo il Comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
 - h) non modificavo gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 9) che nel complesso delle varianti approvate dal Comune di Cardè ai sensi del comma 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), del precedente elenco e non si inseriscono prospetti in merito in quanto non sono previste proposte di modifica alle stesse in questa variante.
- 10) che l'oggetto della variante non interessa la capacità insediativa residenziale e non necessita di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche; il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.565 abitanti (variante strutturale n. 13 al P.R.G.C.).
- 11) Di dare atto che, in riferimento all'art. 5 comma 6, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti, in quanto la variante n. 15 al P.R.G.C. non riguarda nuove previsioni insediative.
- 12) Di incaricare il responsabile del procedimento e responsabile dell'Area Tecnica, di dare pronta attuazione al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito informativo istituzionale dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale delle Regione e la sua contestuale trasmissione unitamente agli elaborati progettuali di variante alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte.
- 13) Di dare atto che la presente variante di PRGC diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso della sua avvenuta approvazione.